

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **3/1993** (ECLI:IT:COST:1993:3)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **02/12/1992**; Decisione del **18/12/1992**

Deposito del **05/01/1993**; Pubblicazione in G. U. **13/01/1993**

Norme impugnate:

Massime: **18975**

Atti decisi:

N. 3

ORDINANZA 18 DICEMBRE 1992-5 GENNAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel Comune di Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli ivi gli atti del processo;

che ad avviso del giudice a quo, colui il quale abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;

che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere svolta senza alcuna autorizzazione;

che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;

che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere - imposto alla parte - di periodica ispezione della cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più sensibile da comunicazioni e notifiche in centri vicini;

Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;

che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a suo tempo esaminati;

che la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.